

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 992-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DELL'UOMO)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro della sanità

(V. Stampato Camera n. 1018)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 992 fa riferimento alla ratifica ed esecuzione di alcuni emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla 39^a Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

Gli articoli 24 e 25 stabiliscono il numero e la durata in carica dei membri eletti del Consiglio esecutivo dell'OMS che deve assicurare sempre una equa ripartizione dei posti tra le diverse aree geografiche. Infatti i succitati articoli erano già stati modificati ripetutamente il 25 ottobre 1960, il 21 maggio 1975 e il 20 gennaio 1984, elevando il numero dei membri dai 18 previsti inizialmente a 31.

E proprio in funzione di tale legittima esigenza, per assicurare dunque una maggiore rappresentatività dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in particolare per

comprendervi rappresentanti dei Paesi dell'area del Pacifico Occidentale, l'Assemblea mondiale della sanità, con la risoluzione WHA 39 - 6, ha emendato gli articoli 24 e 25 per portare il numero dei componenti del Consiglio da 31 a 32, consentendo agli Stati del Pacifico Occidentale di essere rappresentati in seno allo stesso Consiglio da 4 membri e non più da 3.

Gli emendamenti agli articoli 24 e 25 entreranno in vigore allorchè i due terzi dei paesi membri dell'OMS avranno depositato, ai sensi dell'articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, lo strumento ufficiale di ratifica degli emendamenti stessi.

La Commissione, all'unanimità, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DELL'UOMO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO)

1º marzo 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BONAVITA)

28 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.